La tua Assicurazione svizzera

DOCUMENTO SULLE NUOVE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI RICHIEDIBILI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

Ed. 07/2026

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: Legge di bilancio 2026) e la Legge n. 112 del 25 giugno 2026 di conversione del D. L. 30 aprile 2026 n. 62 hanno apportato rilevanti modifiche all'art. 11 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare.

In particolare, sono state **introdotte tre ulteriori tipologie di prestazioni pensionistiche che possono essere erogate in alternativa alla rendita vitalizia o alle altre tipologie di rendite già previste dalle forme pensionistiche.**
In tal senso al contrario della rendita vitalizia la cui gestione è tipicamente affidata ad una Compagnia di Assicurazioni, le nuove prestazioni pensionistiche saranno erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari che mantengono in gestione il montante fino al completamento della fase di erogazione.
A tale proposito verrà aggiornata anche la documentazione precontrattuale e contrattuale delle forme pensionistiche complementari, non appena verrà definito il quadro normativo di riferimento.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle suddette prestazioni è necessario un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma l'erogazione delle nuove prestazioni avverrà successivamente all'avvenuto adeguamento. Il periodo transitorio non potrà protrarsi oltre il 31/12/2026.

Dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza di 5 anni (oppure tre anni se sei un lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione Europea), l'Aderente può chiedere alla Compagnia che la propria posizione individuale maturata, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, sia convertita – in luogo della rendita vitalizia o di una delle altre opzioni di rendita previste dalla forma pensionistica – in una delle prestazioni di seguito descritte:

1. **RENDITA A DURATA DEFINITA (richiedibile dal 01/07/2026)**
   La rendita a durata definita è una rendita finanziaria erogata per un numero di anni determinato, calcolata in base alla speranza di vita residua (vita attesa residua) dell'Aderente e del montante accumulato.
   La rendita a durata definita verrà corrisposta con frequenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale a scelta dell'Aderente.
   Nel caso in cui venisse selezionato un frazionamento diverso da quello annuale, in presenza di una rata iniziale di importo inferiore a 100 euro lordi, sarà possibile il selezionare esclusivamente il frazionamento annuale con la rideterminazione della rata iniziale.

   La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi (arrotondati per difetto) della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. **RENDITA CON PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI (richiedibile dal 01/07/2026)**
   La rendita con prelievi liberamente determinabili permette di prelevare somme dal montante accumulato con facoltà dell'aderente di scegliere l'importo e la tempistica, nel rispetto dei limiti fissati dalla forma pensionistica.
   L'importo minimo del prelievo è fissato in almeno 1.200 euro, mentre l'importo massimo è dato dall'importo cumulato delle rate di rendita a durata definita, maturate e non ancora riscosse. Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.
   Tra una richiesta e l'altra deve passare almeno un trimestre.

3. **RENDITA CON EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE (richiedibile dal 31/10/2026** come previsto dalla Legge n. 112 del 25 giugno 2026 di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62)

   La rendita con erogazione frazionata del montante accumulato per almeno 5 anni consente di ricevere la prestazione pensionistica suddivisa su più rate e a scelta dell'Aderente, ma comunque per un periodo almeno pari a 5 anni. Tale forma di erogazione non è collegata alla vita attesa residua dell'aderente, bensì in base a: montante, rendimento e rate residue.
   La rendita con erogazione frazionata verrà corrisposta con frequenza trimestrale.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Le suddette tipologie di **prestazioni non sono combinabili tra di loro** e **non sono cumulabili con la RITA** eventualmente già in corso di erogazione.

Se selezionata una delle nuove prestazioni la scelta diventa irrevocabile. L'Aderente, tuttavia, potrà comunque revocare la scelta prima che le forme pensionistiche complementari procedano alla liquidazione del primo importo.
Inoltre, **non sarà più possibile proseguire con la contribuzione volontaria** (salvo il caso in cui l'Aderente attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR), **né richiedere anticipazioni, riscatti e/o la RITA.**
Rimarrà invece possibile effettuare switch, alle medesime condizioni previste per la fase di accumulo, convertire il montante residuo in una rendita vitalizia nonché richiedere il trasferimento del montante residuo in altra forma previdenziale al solo scopo di convertire il montante trasferito in una rendita vitalizia.

Il montante da destinare a una delle nuove forme di prestazioni è investito nel comparto scelto dall'Aderente al momento della richiesta della prestazione o, laddove non indicato dall'Aderente, verrà destinato al comparto di investimento più prudenziale (Per Helvetia Aequa la Gestione Separata HV Previrend e per FPA Soluzione Previdente alla Linea 1 Garantita nella fascia di competenza).
Le forme provvedono all'erogazione entro 6 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Se il **montante è interamente investito in gestione separata** l'importo della rata varia in funzione dei rendimenti della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate da erogare.

Se il **montante è interamente investito in Fondi Interni/Linee di investimento** a ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondenti all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

Se il **montante è investito in parte in gestione separata ed in parte in Fondi Interni** l'importo della rata sarà determinato con le medesime regole sopra riportate, ognuna per la quota parte di rendita di competenza.
Si segnala pertanto che in funzione del comparto/i scelto/i e dell'andamento degli investimenti sottostanti l'entità del pagamento periodico potrà essere variabile nel tempo.

In caso di decesso del beneficiario della rendita nel corso della sua erogazione il montante residuo deve essere riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. È, pertanto, necessario fornire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione. La scelta dei beneficiari può determinare l'indicazione di nuovi soggetti o può consistere nella conferma dei soggetti già indicati per il caso di decesso nella fase di accumulo. Non sarà possibile procedere con l'erogazione della prestazione richiesta senza l'indicazione dei soggetti beneficiari in caso di decesso. La scelta dei Beneficiari potrà comunque sempre essere successivamente modificata.

COSTI
Non sono previsti costi aggiuntivi a carico dell'Aderente per l'erogazione delle tre ulteriori prestazioni pensionistiche.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
La parte imponibile delle nuove prestazioni pensionistiche erogata in forma di rendita a durata definita e alla rendita con prelievi liberamente determinabili sarà assoggettata allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, ai sensi dell'Art. 11, comma 6-bis del D.lgs. n. 252/2005 (ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il quindicesimo anno con un limite massimo di 6 punti percentuali – Min. 9%).

La parte imponibile delle nuove prestazioni pensionistiche erogata in forma di rendita frazionata del montante – al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettata a imposta – è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter, del Decreto lgs. n. 252/2005, ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il quindicesimo anno con un limite massimo di 5 punti percentuali – Min. 15%.
Si rimanda al Documento sul Regime Fiscale per maggiori dettagli in merito.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

RISCHI

Si segnalano i seguenti rischi a carico dell'Aderente che sceglie come modalità di erogazione del montante maturato le prestazioni pensionistiche sopra riportate:

1. **Rischio di investimento**: gli importi delle prestazioni sono soggette a variabilità in funzione del comparto/i scelto/i e dell'andamento degli investimenti sottostanti;
2. **Rischio di longevità**: esiste il rischio che la durata della vita del beneficiario delle prestazioni pensionistiche sia superiore alla speranza di vita dello stesso, con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
3. **Rischio di eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase iniziale**: esiste il rischio che il montante venga erogato negli anni iniziali successivi alla richiesta determinando una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)